

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

DENOMINAZIONE NUOVO OBBLIGO AMMINISTRATIVO	BREVE DESCRIZIONE DEL SUO CONTENUTO	CDR/DIVISIONE DI RIFERIMENTO	DATA D'INIZIO DELL'EFFICACIA DELL'OBBLIGO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARI DELL'OBBLIGO	COLLEGAMENTO ALLA PAGINA DEL SITO CONTENENTE LE INFORMAZIONI SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO E SUL PROCEDIMENTO
ISCRIZIONE DEI PERCETTORI DI NASPI E DIS-COLL SULLA PIATTAFORMA SIIISL	I soggetti che richiedono la NASPI o DIS-COLL, al momento dell'accoglimento della domanda, vengono iscritti d'ufficio, per il tramite di INPS, alla piattaforma SIIISL	DIVISIONE V DG PALSIO	DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DM 174/2024	DM 174/2024 ART. 2	BENEFICIARI NASPI E DIS- COLL	https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/pagine/decreto-ministeriale-174-del-21-novembre-2024
OBBLIGO DI RENDERE SULLA PIATTAFORMA SIIISL LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO, DI COMPILARE IL CV E IL PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE	DAL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA NASPI E DIS-COLL, IL BENEFICIARIO, ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI REGISTRAZIONE SU SIIISL, ACCEDE ALLA PIATTAFORMA E COMPLETA LE ATTIVITÀ DI COMPILAZIONE DEI DATI UTILI PER IL PAD, COMPILAZIONE DEI DATI UTILI PER INTEGRARE IL CV E PER LA REDAZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO.	DIVISIONE V DG PALSIO	DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DM 174/2024	DM 174/2024 ART. 4	BENEFICIARI NASPI E DIS- COLL	https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/pagine/decreto-ministeriale-174-del-21-novembre-2024

Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà

DENOMINAZIONE NUOVO OBBLIGO AMMINISTRATIVO	BREVE DESCRIZIONE DEL SUO CONTENUTO	CDR/DIVISIONE DI RIFERIMENTO	DATA D'INIZIO DELL'EFFICACIA DELL'OBBLIGO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARI DELL'OBBLIGO	COLLEGAMENTO ALLA PAGINA DEL SITO CONTENENTE LE INFORMAZIONI SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO E
Domanda alla PA: domanda di rinnovo dell' Assegno di Inclusione	<p>L'Assegno di Inclusione è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mensilità. Al termine, può essere rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi, previa sospensione di 1 mese.</p> <p>È possibile presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità (ad esempio, se l'ultima mensilità è erogata a giugno, la domanda di rinnovo può essere presentata a luglio). La presentazione della nuova domanda avviene con le stesse modalità della precedente e utilizzando il medesimo modulo. La sottoscrizione del PAD nucleo in caso di domanda di rinnovo, se il nucleo familiare rimane invariato, non è obbligatoria e in tale ipotesi la data del PAD coincide con la data di presentazione della domanda. La composizione del nucleo è considerata invariata anche nel caso in cui le uniche variazioni riguardino nascite o decessi; il nucleo è considerato invariato anche se un componente diverso presenta la domanda, purché i componenti rimangano i medesimi. In caso di nuclei variati è prevista la sottoscrizione su SIISL di un nuovo PAD riferito al nuovo nucleo. Pertanto, il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del PAD del nuovo nucleo.</p> <p>Tutti i nuclei beneficiari devono incontrare i Servizi Sociali del Comune entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo, inclusi quelli che durante la prima domanda ADI non avevano l'obbligo di monitoraggio presso il Servizio Sociale.</p> <p>Se il nucleo rimane invariato, anche se aggiorna il PAD nucleo sottoscrivendone uno nuovo, la decorrenza del PAD nucleo ai fini del conteggio dei 120 giorni viene fissata, convenzionalmente, nella data di presentazione della domanda di rinnovo.</p> <p>In caso il nucleo sia variato e abbia sottoscritto un nuovo PAD nucleo, la decorrenza, ai fini del conteggio dei 120 giorni, coinciderà con la data di sottoscrizione del PAD.</p>	Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione II	01/07/2025	Articolo 3, comma 2 D.L. n. 48/2023 conv L. 85/2023 e D.I dell'08.08.2023 (c.d. D.I. SIISL) articolo 2 comma 3 e articolo 4.	I richiedenti il beneficio economico	https://www.lavoro.gov.it/adi/rinnovi-domande-ADI